

N. R.G. proc. unitario 88/2024



**Repubblica italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**Tribunale Ordinario di Asti**

N. 69/2024 Sent.  
N. / Cron.  
N. 75/2024 Rep.  
N. 28/2024 L.C.  
N. 79/2024 L.C.

Il tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Paolo Rampini                      presidente  
dott. Marco Bottallo                    giudice  
dott. Daniele Dagna                    giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per apertura di liquidazione controllata iscritto ad R.G. 88/2024 proc. unitario.  
promosso su istanza depositata dagli stessi debitori

ALBERTO NOVO, nato a Moncalieri il 21/01/1969 e WALTER NOVO, nato a Carmagnola il 04/11/1978, rappresentati e difesi dagli avv.ti dall'avv. Iosè Giovambattista Carretta ed Enrica Spangaro

\*\*\*

vista la richiesta di apertura della liquidazione controllata presentata dai debitori;  
ritenuta la propria competenza, avendo Walter Novo la residenza a Pralormo entro il circondario del tribunale di Asti e Alberto Novo essendo stato residente nel comune di Pralormo sino al 31/11/2023 ed essendosi dunque trasferito meno di un anno prima del deposito del ricorso;  
udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria;  
esaminata la documentazione in atti;  
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i debitori siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



rilevato che in riferimento ai debitori non sono in corso e non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII (Piano attestato di risanamento, Accordi di ristrutturazione dei debiti, Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore, Concordato preventivo);

rilevato che i debitori risultano gravato da debiti per oltre 850.000,00 euro, come da elenco in atti e relazione dell'OCC;

ritenuto che, pertanto, all'esito dell'istruttoria risulti già documentato il superamento dell'importo minimo di € 50.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 268, CCII;

ritenuto che la documentazione in atti comprovi lo stato di sovraindebitamento dei debitori, desumibile dall'evidente sproporzione tra i debiti di cui sono gravati rispetto ai cespiti patrimoniali e agli introiti di cui dispongono, dalla pendenza di una procedura esecutiva inerente gli immobili di Walter Novo, dati da cui emerge la loro incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

Ritenuto che si possa aprire, secondo quanto del resto proposto dai ricorrenti, procedura familiare, stante la parentela tra i ricorrenti (fratelli) e la comune fonte dell'indebitamento costituita dall'esposizione comune maturata in ragione della qualità di soci illimitatamente responsabili di entrambi nella "Novo Costruzioni S.n.C. di Novo Alberto e Walter";

ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare aperta nei confronti di NOVO ALBERTO, nato a Moncalieri il 21/01/1969 e NOVO WALTER, nato a Carmagnola il 04/11/1978 la liquidazione controllata;

#### **P.Q.M.**

DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata di NOVO ALBERTO, nato a Moncalieri il 21/01/1969 e NOVO WALTER, nato a Carmagnola il 04/11/1978

NOMINA giudice delegato il dott. Daniele Dagna;

NOMINA liquidatore l'avv. Dario Olivero;

AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari



relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;

ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro sette giorni le dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro eventuale domicilio digitale, laddove non già depositati;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato o integrato dal liquidatore un termine non superiore a novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione avvertendo i debitori che la pronuncia del presente provvedimento determina gli effetti di cui agli articoli 142 e 143 CCII;

AVVERTE che il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE che il liquidatore curi l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale e del Ministero della giustizia se disponibile e attivato e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, curi la pubblicazione presso il registro delle imprese;

DISPONE che il liquidatore curi la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove sussistano beni immobili o beni mobili registrati e notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;



DISPONE che il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, procedendo quindi alla notifica della sentenza anche agli eventuali nuovi creditori individuati;

DISPONE che il liquidatore rediga gli atti previsti dall'articolo 272 CCII entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;

DISPONE che il liquidatore, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d) CCII, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nelle domande, avvertendoli che entro quindici giorni dalla comunicazione potranno essere proposte osservazioni e che, in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo secondo le indicazioni di legge.

AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.

Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 17.12.2024

Il giudice estensore  
dott. Daniele Dagna

Il presidente  
dott. Paolo Rampini

